



Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali
della provincia di Modena

SLF
SMART LIFE FESTIVAL



SMART LIFE FESTIVAL XI edizione

“Intelligenze. Naturale, artificiale e umano nell’era della complessità. Le libere professioni tra reti digitali, etica e responsabilità”

GIOVEDÌ 15 Ottobre 2026 ore 15,00-19,00

Fondazione Collegio San Carlo
Sala Verde - Via San Carlo n.5 – Modena

**TITOLO: *SMART CONTRACT E AUTONOMIA PRIVATA:
VERSO UNA VOLONTA’ DEMATERIALIZZATA?***

Contributo scritto di Avv. Elisa Ziccardi

Componente Comitato Pari opportunità
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena

L'implementazione dei sistemi informatici e di Intelligenza Artificiale nella prassi commerciale e nei traffici giuridici impone una riflessione in merito alla "resistenza" delle categorie giuridiche tradizionali, quali il consenso contrattuale e l'autonomia negoziale.

Ci si domanda se la conclusione di un contratto, tramite un sistema informatico o con l'intermediazione di un chatbot, determini una compromissione totale dell'autodeterminazione negoziale, in considerazione del fatto che i contraenti sono lontani, si trasmettono proposta e accettazione con un click e, molto spesso, in condizioni di assoluta carenza di trasparenza nell'operazione decisionale individuale, accettano termini di servizi elaborati da sistemi informatici di terzi.

Il contratto "tradizionale" si forma con l'apporto delle parti, che personalizzano gli elementi della convenzione in base al regolamento di interessi che intendono realizzare e, poi, sottoscrivendo, si impegnano a dare attuazione agli obblighi convenzionalmente pattuiti. E' possibile individuare esattamente i soggetti coinvolti nel processo di formazione dell'accordo e responsabilizzarli.

Ciò non succede con riferimento allo *smart contract*, che si basa su obblighi contrattuali generati da software e programmi informatici, rispetto ai quali la libertà negoziale del singolo contraente è esclusa; assistiamo ad un fenomeno in cui il proponente (piattaforma digitale) automatizza i termini dell'accordo e l'utente interviene soltanto nel momento dell'accettazione dei termini del servizio, già predisposti, cliccando per adesione.

Dal punto di vista della valida conclusione del contratto, risulta, quindi, molto difficile verificare quanto del contenuto sia stato oggetto di effettiva conoscenza da parte del contraente e quanto sia stato, invece, unilateralmente imposto alla parte dai sistemi informatici.

Lo *smart contract* è basato su un codice digitale e utilizza il linguaggio elaborato dalle piattaforme e dai programmi, di cui generalmente la parte contraente ignora le caratteristiche strutturali, non essendo in possesso di adeguate conoscenze tecnico-scientifiche di matrice informatica.

Lo *smart contract* è caratterizzato anche dall'immutabilità, non essendo consentito alla parte che aderisce introdurre elementi nuovi o maggiormente aderenti al regolamento di interessi che intende attuare, in correlazione anche con la funzione economico-sociale specifica, che si vuole perseguire con il negozio giuridico.

La prassi della profilazione digitale, poi, sia con riferimento agli *smart contract* sia con riferimento agli algoritmi, influisce direttamente sulla capacità delle persone di compiere scelte libere e consapevoli, in piena autonomia, giungendo sino ad escludere, secondo gli esperti, la necessità di contraenti "persone reali", trattando solo di categorie di soggetti e/o consumatori.

E' rilevato come un rischio reale quello di alcune applicazioni delle piattaforme digitali, abbinate a determinate tecnologie di Intelligenza Artificiale, che distinguono gli individui, probabili contraenti, sulla base di tendenze e correlazioni registrate dai sistemi, senza alcun controllo effettivo sulla realtà delle informazioni, violando la privacy dell'utente e il generale principio di non discriminazione.

E' stata sollevata, infine, in dottrina, recentemente, la problematica relativa alla scelta della legge applicabile allo *smart contract*: secondo le norme vigenti (art.3, par.I, Regolamento di Roma I), la scelta delle parti circa la legge applicabile deve essere espressa o risultare chiaramente dal contratto o dalle circostanze del caso.

E' evidente che non vi sarà nessuna scelta espressa nell'ipotesi di *smart contract* concluso su una piattaforma blockchain anonima, che non consente di individuare una residenza abituale della parte interessata, con grave pregiudizio per il principio di certezza dei traffici giuridici.

Per tentare di realizzare un equilibrio duraturo fra nuove tecnologie e volontà umana nel settore dei contratti informatici, gli esperti esortano il Legislatore a delineare principi e valori fondamentali per la tutela della parte contraente anche nella realtà virtuale, i cd. *Digital Rights*, partendo dai diritti fondamentali della persona e cercando di porre rimedio, con un intervento correttivo, alla sistematica violazione dei riferimenti normativi

attinenti alla tutela delle libertà fondamentali della persona e alla disciplina legislativa inerente ai contratti.